



**CITTA' di VALENZA**  
*Servizio Autonomo Polizia Locale*

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DEL MANTO STRADALE E SUE PERTINENZE CON IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.**

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE COMPOSTO DI N. 19 PAGINE ESCLUSA LA COPERTINA**

## Sommario

Art.1 – Oggetto .....	2
Art. 2 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino – Tempistica.....	3
Art 3 – Modalità operative.....	4
Art. 4 - Remunerazione del servizio .....	4
Art. 5 - Luoghi di esecuzione del servizio e richieste di dati riferiti agli incidenti .....	5
Art. 6 - Durata ed importo della concessione .....	5
Art. 7 - Requisiti del concessionario .....	6
7.1 - Requisiti di idoneità: .....	6
7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	6
7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	6
7.4 - Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio .....	7
7.5 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione al Concessionario .....	8
7.6 - Controllo e mantenimento dei requisiti .....	8
Art. 8 – Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi .....	8
Art. 9 – Cauzione definitiva .....	9
Art. 10 – Responsabilità e assicurazione .....	9
Art. 11 - Obblighi a carico del concessionario .....	10
Art. 12 - Obblighi in materia di tutela ambientale .....	12
Art. 13 – Organico del Concessionario.....	12
Art. 14 – Obblighi verso il personale dipendente .....	12
Art. 15 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili .....	13
Art. 16 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto .....	13
Art. 17 – Sospensione dei servizi .....	13
Art. 18 – Subappalto – Sub-contratto.....	13
Art. 19 - Controlli.....	14
Art. 20 - Richiami e diffide in corso d'esecuzione - Penali .....	14
Art. 21 – Revoca della concessione - Clausola risolutiva espressa e recesso del contratto .....	16
Art. 22 – Divieti .....	18
Art. 23 - Codice di comportamento.....	18
Art. 24 - Foro competente .....	18
Art. 25 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari .....	18
Art. 26 - Spese contrattuali e registrazione .....	19
Art. 27 - Riservatezza .....	19
Art. 28 – Norme di rinvio .....	19

## Art.1 – Oggetto

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

Il presente Capitolato disciplina l'appalto del servizio di pulizia delle strade, ed integra quanto indicato nell'Allegato 23 al capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

In particolare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni:

- ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
- recupero dei rifiuti solidi, liquidi e dei frammenti costituiti dalle parti danneggiate oggetto di avulsione a seguito di impatto dei veicoli eventualmente dispersi sul manto stradale;
- recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale, l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata, ogni altra attività necessaria, in relazione alla eventuale perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;
- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.
- il ripristino dello stato dei luoghi, nelle pertinenze stradali danneggiate dall'incidente stradale (ad es. barriere metalliche, barriere in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, etc.);

Tali interventi costituiscono obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante "Testo Unico in materia ambientale".

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali, tracce ematiche e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, integrato dalle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i..

## Art. 2 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino – Tempistica

Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

- A. “interventi “standard”: ripristino della sicurezza stradale e reintegro delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino anche l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati, la pulizia del piano viabile dalle tracce ematiche e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale - prestazione principale.
- B. “interventi di perdita di carico”: corrispondono alle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti - prestazione principale.
- C. “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”: corrispondono agli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico del concessionario - prestazione principale.
- D. “Interventi rilevanti”: corrispondono alle attività strumentali alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolte a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione - prestazione principale;
- E. “interventi a vuoto”: corrispondono alle attività conseguenti ad incidenti che risultino privi di sversamenti e/o di detriti solidi dispersi, danneggiamento di manufatti o strutture stradali, per le quali nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale, alle compagnie di assicurazione o al cittadino - prestazione principale.
- F. “Riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard-rail, ecc., di pertinenza del Comune di Valenza)” - prestazione secondaria;
- G. Messa a disposizione di un presidio in servizio 24 ore su 24, per n. 365 giorni l'anno, attraverso apposita utenza telefonica a cui gli utenti della strada, la Polizia locale, le forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale comunale potranno rivolgersi; il presidio dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi offerti dal concorrente - prestazione secondaria.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità comunque non dovranno superare:

- 20 minuti per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- 30 minuti per tutti i giorni festivi comprese le giornate feriali dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di un presidio operativo, con mezzi e personale specializzati, sul territorio del Comune o nel raggio di 15 km. I 15 km saranno calcolati partendo dalla sede del Comando di Polizia Locale di Viale Santuario 39.

I tempi di intervento su esposti, o il minor tempo di intervento eventualmente offerto in sede di gara, decorrono dalla richiesta, effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde della centrale operativa.

### Art 3 – Modalità operative

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

Gli operatori impiegati dal concessionario, adeguatamente formati secondo la normativa vigente, dovranno svolgere gli interventi di cui agli articoli precedenti, ed in particolare;

- “pulizia” del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati in dotazione dei veicoli coinvolti, recupero dei solidi non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi;
- “lavaggio” del piano stradale con tensioattivi ecologici, agenti miscelatori disperdenti e disagregatori della catena molecolare degli idrocarburi nonché delle tracce biologiche ed ematiche;
- “aspirazione” dell’emulsione prodotta e lavaggio finale tramite apparecchiature ad alta pressione;
- trasporto del rifiuto raccolto, deposito e successivo indirizzamento allo smaltimento.

Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle vigenti normative in termini di sicurezza stradale di cui al DLgs 285/1992 e s.m.i. “Codice della strada”, con particolare riferimento a quanto previsto dal vigente art. 21, tutela ambientale di cui al DLgs 152/2006 e s.m.i. e salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Dovranno pertanto essere utilizzati prodotti a norma di legge, possibilmente biologici o ecologici e certificati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In particolare si richiede l’utilizzo di reagenti adeguati alla completa rimozione di eventuali tracce ematiche dalle superfici interessate dai sinistri.

Ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), il personale addetto alle operazioni sulla strada dovrà essere dotato di vestiario ad alta visibilità, che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e deve essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alle norme di legge in materia.

In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

### Art. 4 - Remunerazione del servizio

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv), del DLgs 50/2016, come richiamato dall’art. 165 del medesimo D.lgs. 50/2016, il servizio in concessione non dovrà comportare alcun onere economico a carico del Comune di Valenza, dal momento che il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente dal *diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio stesso*; per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del precedente comma.

A tal fine l’Ente affidatario - Comune di Valenza - si impegna a sottoscrivere la delega ex art. 2054 C.C. necessaria al concessionario per proporre azioni finalizzate ad ottenere i dovuti risarcimenti dalle Compagnie di Assicurazione che forniscono garanzie assicurative per i veicoli coinvolti nell’incidente.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l’intervento.

Il Concessionario non potrà avanzare pretese o richieste economiche anche nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.

L'entità del compenso spettante al concessionario è dipendente dal numero degli interventi effettuati a seguito del verificarsi di incidenti e dal numero delle riveche che potranno essere positivamente esperite nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o relative compagnie assicuratrici, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la continuità e tempestività del servizio per tutta la durata del contratto.

## **Art. 5 - Luoghi di esecuzione del servizio e richieste di dati riferiti agli incidenti**

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e pertinenze di competenza del Comune di Valenza.

Le richieste dei dati riferiti agli incidenti che hanno dato luogo all'intervento, dovranno essere inoltrate al Responsabile dell'ufficio infortunistica del Servizio Autonomo di Polizia Locale.

## **Art. 6 - Durata ed importo della concessione**

L'affidamento in concessione avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

I primi sei mesi di vigenza contrattuale avranno carattere sperimentale. In caso di esito negativo della sperimentazione, qualora il Responsabile Unico del Procedimento riscontri che il servizio non venga correttamente svolto, l'Amministrazione comunale si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/1990.

Alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa concessionaria, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni sino alla conclusione della procedura di gara, ed in ogni caso per un periodo massimo di 6 mesi (sei). Il periodo di proroga è computato nel valore complessivo della concessione.

Ai soli fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (di cui agli art. 35, comma 4 e art. 167, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), nonché per la quantificazione del contributo da versare ad ANAC, per il calcolo dell'importo della cauzione nonché al fine del conteggio delle spese di contratto finalizzate alla stipulazione, il valore stimato della concessione è stato quantificato, sulla base del dato storico disponibile, in € 93.100,00, oltre IVA ai sensi di legge, così dettagliato:

- Valore durata ordinaria a base di gara per anni 3	€ 79.800,00
- Valore eventuale proroga di mesi 6 (art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016)	€ <u>13.300,00</u>
Importo complessivo dell'appalto (IVA esclusa)	€ 93.100,00

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante e non valutabile in termini di rischi specifici ed inoltre trattasi di servizio per il quale non è prevista alcuna esecuzione all'interno delle sedi dell'Amministrazione medesima. Non risulta pertanto necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

## **Art. 7 - Requisiti del concessionario**

Oltre ai “requisiti di ordine generale” previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **7.1 - Requisiti di idoneità:**

- iscrizione presso la C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. 581/1995, per attività analoga a quella oggetto della concessione del servizio descritto nell’art.1 del presente Capitolato, o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.Lgs. 152/2006) per le seguenti categorie:
  - Categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi";
  - Categoria 9 “bonifica di siti contaminati”.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, i predetti requisiti professionali devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento o consorzio.

In ogni caso, in fase di esecuzione del contratto, il concessionario dovrà essere in possesso di tutte le iscrizioni, permessi o quant’altro necessario alla regolare esecuzione del servizio a regola d’arte. Nel caso in cui in corso di esecuzione, l’Amministrazione rilevasse la mancanza di qualunque requisito che non dovesse permettere il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla immediata risoluzione del contratto con incameramento della cauzione. L’incameramento della cauzione non rileva al fine della contestazione di eventuali ulteriori danni.

### **7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Fatturato globale d’impresa, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, per un importo complessivo non inferiore a € 100.000,00.

### **7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale**

- Aver stipulato, negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) un contratto per servizi analoghi e di valore almeno pari a quello posto a base di gara, a favore di Enti locali/amministrazioni. Per *“un contratto per servizi analoghi e di valore almeno pari a quello posto a base di gara”* si intende che l’operatore economico deve aver stipulato almeno un contratto avente ad oggetto servizi di ripristino post incidente mediante pulizia del manto stradale e sue pertinenze con il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse, di importo pari o superiore a € 79.800,00 (importo a base di gara), e che lo stesso sia stato a lui affidato nel triennio 2017/2018/2019.
- Possesso di certificazione di Sistema di Gestione Ambientale ISO 14100.

## 7.4 - Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che il concessionario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento.

Il concessionario, pertanto, dovrà essere dotato di una "struttura operativa", ovvero, dovrà dotarsi di "struttura operativa" entro la data di avvio del servizio, avendo, a tal riguardo, presentato impegno a provvedere già in sede di gara, con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione.

In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del concessionario, dovrà essere la seguente:

a) centrale operativa (CO) – requisito minimo di base

Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 ore per tutti i giorni dell'anno, con almeno una linea dedicata e/o numero verde al quale potranno essere richiesti direttamente gli interventi dalla Polizia Locale e/o dagli altri organi di Polizia;

b) 1 centro logistico operativo (CLO) – requisito minimo di base

Organo operativo, dislocato nel territorio della Provincia di Alessandria, deputato, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati. In ogni caso, devono essere rispettate le tempistiche di intervento di cui all'art. 2 del presente Capitolato. Il concessionario del servizio, in caso di necessità, qualora non sia sufficiente l'intervento del mezzo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo ulteriori mezzi d'opera o macchine operatrici per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro.

c) 2 veicoli polifunzionali attrezzati (VPA) – requisito minimo di base

veicoli operativi attrezzati e deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.

d) veicoli operativi specifici (VOS)

Sono tali i mezzi d'opera o le macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o lavaggio strada, ecc.) specifiche per quegli interventi di rimessa in sicurezza e pulizia non eseguibili solo con i veicoli di cui alla lettera c), quali, ad esempio, i gravi sversamenti di olii minerali/sintetici/idraulici o le perdite di carico di grossa entità.

Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio ma il Concessionario, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere rapidamente sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per il tipo di intervento, sempre senza oneri per l'Amministrazione concedente.

e) ufficio per la gestione amministrativa degli interventi

Ufficio con il quale l'Amministrazione concedente si interfacerà con il Concessionario per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.)

f) un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

**Il concorrente non in possesso dei requisiti minimi di base per la partecipazione di cui ai punti a), b) e c), verrà escluso dalla partecipazione. Nel caso in cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà alla sua revoca ed alla segnalazione del fatto ad ANAC per i provvedimenti di sua competenza, nonché ad adottare eventuali azioni di rivalsa.**



## **7.5 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione al Concessionario**

Il concessionario dovrà garantire il servizio assicurando la tipologia di interventi previsti dal servizio mediante l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e/o accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, in condizioni di assoluta sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Valenza.

Tutti i mezzi impiegati per le operazioni di ripristino post incidente dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro dell'intervento.

Ogni mezzo utilizzato dovrà, inoltre, avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
- c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
- d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale.

## **7.6 - Controllo e mantenimento dei requisiti**

Per tutta la durata della concessione, l'impresa concessionaria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente Capitolato. All'uopo, l'Amministrazione potrà effettuare verifiche, controlli e richiedere documenti, per appurare la persistenza della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

## **Art. 8 – Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi**

Le modalità di partecipazione alla gara e di aggiudicazione sono disciplinate dagli atti del procedimento di gara.

In considerazione della natura dell'oggetto del contratto, la scelta del concessionario dovrà avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, del DLgs 50/2016 e s.m.i.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione Comunale e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo i criteri sotto riportati.

Ai fini della valutazione della proposta del concorrente, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati in ordine decrescente di importanza (art. 173, c. 2, DLgs 50/2016):

1. Organizzazione della struttura e modalità operative di intervento (max 45 punti):

- 1.1 Numero di linee telefoniche dedicate della Centrale Operativa ulteriori a quella prevista quale requisito minimo obbligatorio di cui all'art. 2, comma 1, lett. G. (5 punti per ogni linea dedicata fino a un max di 15 punti)
- 1.2 Numero dei centri logistici operativi CLO ulteriori rispetto a quello previsto quale requisito minimo obbligatorio di cui all'art. 7.4 (5 punti per ogni CLO fino ad un max di 20 punti)
- 1.3 Attestazioni di partecipazione a corsi formativi del personale impiegato in materia di sicurezza stradale e smaltimento rifiuti (2 punti per ogni attestazione fino ad un max di 10 punti)
2. Numero e caratteristiche dei veicoli e altre attrezzature (max 40 punti)
  - 2.1 Numero dei veicoli polifunzionali VPA ulteriori rispetto a quelli previsti quale requisito minimo obbligatorio, di cui all'art. 7.4 (5 punti per ogni veicolo fino ad un max di 25 punti)
  - 2.2 Proprietà o piena disponibilità di veicoli operativi specifici VOS non richiesti come requisito minimo di base nel capitolato (5 punti per ogni veicolo fino ad un max di 15 punti)
3. Elementi preferenziali (max 15 punti):
  - 3.1 Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo stabilito (max 5 punti)
  - 3.2 Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, complementari e funzionali al perseguimento della sicurezza stradale, senza costo alcuno per il Comune di Valenza e per il cittadino (max 5 punti)
  - 3.3 Attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono nel territorio comunale, conferimento nei centri di raccolta e successiva demolizione, senza costo alcuno per la P.A. (1 punto per ogni veicolo fino ad un max di 5 punti).

Ai fini dell'aggiudicazione della concessione, nel caso di due o più offerte aventi uguale punteggio complessivo, si procederà al sorteggio fra le stesse.

## **Art. 9 – Cauzione definitiva**

Il concessionario deve presentare, prima della sottoscrizione del contratto ovvero prima dell'inizio del servizio, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, cauzione definitiva nel termine e con le modalità prescritte dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo stimato del servizio posto a base di gara (€ 79.800,00).

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del dirigente del Servizio Autonomo di Polizia Locale della buona esecuzione del servizio.

In caso di proroga del contratto, il concessionario è tenuto a reiterare la cauzione definitiva mediante costituzione di nuova garanzia ovvero mediante proroga dei termini di validità della cauzione prestata per l'avvio del contratto di concessione originario.

## **Art. 10 – Responsabilità e assicurazione**

Il concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone nell'esecuzione del contratto anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle

prestazioni oggetto del presente appalto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivanti ai sensi di legge dall'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

Il Concessionario risponde altresì in via esclusiva dei danni da chiunque subiti all'interno dell'area di cantiere, in quanto unico custode dello stesso.

A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, al Concessionario è fatto obbligo di stipulare, a copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto, apposita polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) dedicata in via esclusiva al presente contratto, con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a persone e a cose, senza limite annuo, con una validità non inferiore alla durata del contratto. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata ed avente le caratteristiche minime di cui al comma che precede, mediante idonea appendice che espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni previste dal presente contratto, a favore del Comune di Valenza, precisando che il massimale per sinistro non è inferiore all'importo sopra indicato e che non vi sono limiti annui.

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta e deve essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata dell'appalto.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti, in ogni caso, non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto ovvero prima dell'inizio del servizio, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. Inoltre, copia delle quietanze attestanti la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto dovranno essere consegnate su richiesta dalla Stazione Appaltante. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione.

## **Art. 11 - Obblighi a carico del concessionario**

Il Comune di Valenza, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Il concessionario è obbligato ad eseguire la concessione secondo il disposto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità alle migliori offerte in sede di gara.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro la tempistica di cui all'art. 2, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità.

In particolare, il Concessionario:

a) deve disporre, all'atto dell'avvio del servizio, di un presidio attivo (ossia della centrale operativa di cui all'art. 7.4, 3° capoverso, lett. a), con linea dedicata e/o numero verde, in servizio 24 ore su 24, e disponibile 365 giorni l'anno (quindi festivi compresi), che assicuri tempestivi tempi di risposta alle chiamate di intervento con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale;

b) deve inoltre disporre, all'atto dell'avvio del servizio, di almeno una struttura operativa attiva (ossia di almeno un centro logistico operativo di cui all'art. 7.4, 3° capoverso, lett. b), e di almeno 2 veicoli polifunzionali attrezzati attivo (vedi art. 7.4, 3° capoverso, lett. c), deputati alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, con solerzia e tempestività 365 giorni l'anno, festivi compresi, 24 ore su 24, con tempi di arrivo non superiori a quelli indicati all'art. 2 dall'attivazione mediante chiamata al numero di cui al punto a) che precede, salvo casi di motivata e comprovata oggettiva impossibilità. Il concessionario è tenuto a fornire all'Amministrazione comunale, all'atto dell'avvio della concessione, la mappatura delle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, nonché copia dei libretti dei due veicoli polifunzionali di cui dispone.

c) deve predisporre, per ciascun intervento, apposite comunicazioni di avvio e di avvenuta esecuzione. In particolare, per ciascun intervento, il Concessionario dovrà inviare al Referente dell'Amministrazione una e-mail indicando l'orario della richiesta e l'orario di arrivo in loco degli operatori;

d) per ogni intervento eseguito dovrà inviare al Referente dell'Amministrazione, una comunicazione, tramite e-mail, di conferma del completamento dei lavori di ripristino, indicando l'orario di fine intervento, il materiale eventualmente asportato e il luogo del deposito;

e) realizzare una banca dati con tutte le informazioni relative ad ogni singolo intervento effettuato. In particolare, per ogni intervento dovrà essere predisposta, entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo alla data di intervento stesso, una scheda contenente:

1) Informazioni sulla localizzazione dell'intervento:

- data e ora della chiamata
- luogo dell'intervento
- data e ora d'inizio dell'intervento
- data e ora di fine intervento

2) Informazioni sulla tipologia dell'intervento:

- le foto prima e dopo l'intervento
- la descrizione dell'intervento effettuato

3) In caso di incidente stradale:

- il numero di veicoli coinvolti
- le targhe dei veicoli coinvolti.

La banca dati dovrà consentire l'accesso, tramite identificativo e password, a tutti i componenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Valenza ed eventualmente ad altri soggetti che saranno indicati successivamente dal Responsabile Unico del Procedimento.

f) è obbligato alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. come indicato al successivo art. 12.

g) sarà tenuto, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, a comunicare il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio e/o del responsabile del servizio, unico

referente per l'Amministrazione comunale. Tutte le comunicazioni/segnalazioni saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate al concessionario ai sensi e per gli effetti di legge.

Il concessionario del servizio è, inoltre, obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune di Valenza circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Le parti concorderanno un calendario di incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

## **Art. 12 - Obblighi in materia di tutela ambientale**

L'impresa concessionaria del servizio, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, è obbligata alla gestione, controllo, stoccaggio, trasporto e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente o altro evento (ad es. perdita di carico), conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m. i.

## **Art. 13 – Organico del Concessionario**

Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

Il Concessionario dovrà avvalersi di personale professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi in termini di efficacia e di tempestività degli interventi.

L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.

Il personale deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

Per il personale che risulti non adeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio di impiego, l'Amministrazione comunale procederà alle dovute segnalazioni e, nei casi più gravi, alla richiesta di sostituzione che dovrà avvenire prontamente.

## **Art. 14 – Obblighi verso il personale dipendente**

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Comune di Valenza ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri enti.

Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto o del sub-contratto.

Il concessionario è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valenza – allegato al PTPCT 2021/2023 adottato dal Comune di Valenza con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 23.03.2021, reperibile sul sito internet del Comune di Valenza all'indirizzo <https://comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>.

## **Art. 15 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili**

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

## **Art. 16 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto**

L'Amministrazione si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della stipulazione del contratto, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge, la costituzione della cauzione di cui all'art. 9 e la presentazione della polizza assicurativa di cui all'art. 10 del presente Capitolato. Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

## **Art. 17 – Sospensione dei servizi**

Il Concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa grave. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## **Art. 18 – Subappalto – Sub-contratto**

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e 105 del Codice dei contratti.

## Art. 19 - Controlli

Per tutta la durata della concessione e dell'affidamento del servizio di ripristino di cui trattasi, il concessionario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente capitolato speciale; a tal fine l'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale del Comando Polizia Locale o altra forza di Polizia intervenuta sul sinistro.

## Art. 20 - Richiami e diffide in corso d'esecuzione - Penali

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate, su proposta del Referente dell'Amministrazione o dell'Ufficio competente, dal Responsabile del Procedimento. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1. il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2. la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3. il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4. in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente si avvarrà dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione delle penali avverrà secondo i seguenti criteri:

Descrizione	Penalità
a) ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a cura del Concessionario	L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"><li>- alla prima infrazione, contestazione formale;</li><li>- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;</li><li>- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00;</li><li>- alla quarta infrazione applicazione di una penale pari ad € 2.000,00</li><li>- qualora si dovesse verificare un quinto ritardo, questa Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno</li></ul>
b) effettuazione del servizio senza rispettare le	L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con

indicazioni fornite dagli organi di polizia stradale presenti sulla sede stradale interessata dal sinistro	<p>le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla prima infrazione, contestazione formale;</li> <li>- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;</li> <li>- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00;</li> <li>- alla quarta infrazione applicazione di una penale pari ad € 2.000,00</li> <li>- qualora si dovesse verificare una quinta infrazione, questa Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno</li> </ul>
c) utilizzo di materiale/attrezzature non conformi alle specifiche del presente capitolato, <b>senza pregiudizio</b> alla salute/sicurezza delle persone/cose	<p>L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla prima infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;</li> <li>- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00;</li> <li>- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 2.000,00</li> <li>- qualora si dovesse verificare una quarta infrazione, questa Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno</li> </ul>
d) utilizzo di materiale/attrezzature non conformi alle specifiche del presente capitolato, <b>con pregiudizio</b> alla salute/sicurezza delle persone/cose	Risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 21 per grave inadempimento

Le penali non potranno, comunque, essere di importo complessivamente superiore al 10% del valore complessivo del contratto. Nel caso in cui si superasse tale valore, l'Amministrazione procederà a risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere portate a termine, nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.

L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo. In tal caso il Concessionario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.



## Art. 21 – Revoca della concessione - Clausola risolutiva espressa e recesso del contratto

### Revoca della concessione

Si procederà a revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

### Risoluzione

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per grave inadempimento del concessionario del servizio, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- totale o parziale cessione del contratto di concessione;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- applicazione di penali in numero superiore a quanto indicato al precedente art. 20 o di valore complessivamente superiore al 10% del valore del contratto;
- utilizzo di materiale/attrezzature non conformi alle specifiche del presente capitolato, **con pregiudizio** alla salute/sicurezza delle persone/cose;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dal comune di Valenza;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla concessione oggetto del presente capitolato;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;
- il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei requisiti di idoneità professionale relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente ovvero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie:
  - Categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi",
  - Categoria 9 "bonifica di siti contaminati",

nonché di tutte le ulteriori iscrizioni, permessi o quant'altro necessario alla regolare esecuzione del servizio a regola d'arte;

- il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del concessionario entro sei ore dalla chiamata (ferme restando le penali disciplinate al precedente articolo 20);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, nel termine assegnatogli dal Comune di Valenza, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio.

L'effetto risolutorio opererà nel momento in cui il concessionario riceverà la comunicazione dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della presente clausola. In tal caso l'Amministrazione avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi del servizio.

La Stazione appaltante può inoltre risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, qualora siano soddisfatte una o più delle condizioni indicate all'art. 108 del DLgs 50/2016, con le modalità in esso articolo 108 individuate.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, salvi i casi in cui sia necessario, su disposizione dell'Amministrazione Comunale, assicurare la continuità del servizio fino all'individuazione del nuovo concessionario. In questi casi, il concessionario è obbligato a proseguire il servizio alle condizioni di cui al contratto e al presente capitolato. Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Concessionario, previa presentazione di documentazione probatoria, non potrà essere considerato inadempiente al rispetto degli obblighi contrattuali sanciti, qualora nella circostanza di tempo e di luogo del richiesto intervento, la mancata ottemperanza a tali obblighi, sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

In ogni caso il Comune potrà effettuare gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qualvolta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o inadempienze agli obblighi contrattuali, alle disposizioni di legge e dei regolamenti o irregolarità di qualsiasi natura.

Il contratto si risolve previo provvedimento motivato e comunicazione dell'inizio del procedimento.

Si conviene come unica formalità preliminare della risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti, se ricorre la fattispecie.

In tutti i casi, la risoluzione del contratto è comunicata con posta elettronica certificata (pec) ovvero raccomandata R.R..

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2006.

## **Recesso**

Il Comune di Valenza si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

L'Amministrazione può inoltre recedere dal contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;

- per motivi di pubblico interesse;
- per causa di forza maggiore.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto a trattare direttamente l'incasso dei crediti dalle Compagnie assicurative e/o danneggianti relativi ai servizi prestati, purché correttamente eseguiti fino alla data del recesso. E' escluso ogni ulteriore compenso.

## **Art. 22 – Divieti**

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui sorgano controversie giudiziali o stragiudiziali;
- cedere il contratto: è fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 del Codice dei contratti, il presente contratto;
- procedere mediante subappalto non autorizzato.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal nuovo affidamento e il risarcimento del danno.

## **Art. 23 - Codice di comportamento**

Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), nonché il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valenza, sopra richiamato, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.

## **Art. 24 - Foro competente**

Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto al Contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stesso.

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Alessandria.

## **Art. 25 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Alessandria.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

## **Art. 26 - Spese contrattuali e registrazione**

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

## **Art. 27 - Riservatezza**

Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, agli Organi di polizia e alle Compagnie di assicurazione la possibilità di consultazione della propria "banca dati", eventualmente con modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti nelle operazioni (D.Lgs. 196/2003).

Il concessionario, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi ivi previsti artt. 10 e 23, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione comunale.

I dati forniti dal concessionario sono trattati dall'Amministrazione comunale esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.

## **Art. 28 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di ambiente e di contratti pubblici, al Codice della Strada ed alla disciplina in materia di salute e sicurezza.

Valenza, lì 20 marzo 2021

**Il Responsabile unico del procedimento**

**f.to Dott. Maurizio ZENOFONTE**